



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

C.F. 80228830586 - Via Ripetta n.222, 00186 ROMA Tel. 06/3227025 -
06/3227036 - Fax. 06/3218007 www.accademiabelleartiroma.it -
abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

CONVENZIONE PER TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI

TRA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA, con sede legale in VIA DI RIPETTA n. 222, 00186 ROMA (c.f. 80228830586) d'ora in poi denominato "soggetto promotore" rappresentata dalla Direttrice, Prof.ssa Cecilia Casorati, nata a Roma il 29/01/1959

E

(C.F./P.IVA) con sede legale in ()
rappresentata da) d'ora in poi denominato "soggetto ospitante",
nata il a
in qualità di legale rappresentate

premesso che

☐ al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti d'alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24.6.1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione curricolari a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

☐ il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi curricolari emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, all'art. 4 prevede che i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;

☐ Ai sensi del regolamento dei tirocini, emanato dall'Accademia di Belle Arti di Roma con D.D. 91/2023 del 27/04/2023, prot. n. 9199, all'articolo 4 della presente convenzione sono stabiliti i limiti numerici;

☐ la legge n. 148 del 14 settembre 2011 ha introdotto all'art. 11 del D.L 138/2011 alcune novità al regime dei tirocini formativi;

☐ le università promuovono tirocini curricolari da svolgere durante il periodo di frequenza al proprio corso di studi o di formazione, a favore dei propri studenti iscritti ai corsi di qualunque livello con la finalità di affinare il processo di apprendimento e di formazione, anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU);

La durata massima del tirocinio è di 6 mesi, proroghe comprese.

☐ i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;

si conviene quanto segue:

Art. 1

La presente convenzione quadro regola i rapporti tra "l'Accademia" e il "soggetto ospitante" concernenti l'attivazione di tirocini curricolari in favore di studenti di corsi di diploma triennali e biennali, ed equivalenti dei precedenti ordinamenti.

Il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti per tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196.

Art. 2

I programmi di tirocinio formativo curriculare e di orientamento al lavoro post diploma, concordati da entrambe le parti, hanno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive al fine di integrare il percorso accademico dello studente nonché di agevolare la scelta professionale del diplomato.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

C.F. 80228830586 - Via Ripetta n.222, 00186 ROMA Tel. 06/3227025 -

06/3227036 - Fax. 06/3218007 www.accademiabelleartiroma.it -

abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

Art. 3

I tirocini formativi curricolari, attivati ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/97, non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza presso il "soggetto ospitante" è seguita e controllata da un *tutor* aziendale, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage, nonché da un *tutor* dell'Accademia, coadiuvato per gli aspetti organizzativi dall'Ufficio Stage dell'Accademia.

Per ciascun tirocinante, inserito nel "soggetto ospitante" in base alla presente convenzione, verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento, (Fac-simile Allegato A), contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del *tutor* del "soggetto ospitante";
- il nominativo del *tutor* dell'Università;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza nel "soggetto ospitante";
- le strutture del "soggetto ospitante" (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Per la durata del tirocinio si fa riferimento a quanto previsto nella normativa vigente e nel regolamento Accademico.

Art. 4

Ai sensi del DM n. 142 del 25 marzo 1998, il "soggetto ospitante" può accogliere un numero di tirocinanti nei limiti massimi di seguito indicati:

- ☐ aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante;
- ☐ con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- ☐ con più di venti dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in numero complessivo non superiore al 10% dei dipendenti contemporaneamente.

☐ Ai sensi del regolamento dei tirocini, emanato dall'Accademia di Belle Arti di Roma con D.D.

91/2023, il "soggetto ospitante" può ospitare un massimo di venti studenti, suddivisi in gruppi massimo cinque tirocinanti presenti contemporaneamente sotto la supervisione del tutor aziendale.

Art. 5

Il "soggetto ospitante" si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.

Art. 6

Durante lo svolgimento dei tirocini formativi curricolari e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 7

L'Accademia di Belle Arti assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso

l'INAIL. Responsabilità civile, legale. Compagnia Generali Italia posizione n. 430604041

La responsabilità per la sicurezza è da ricondurre in capo al "soggetto ospitante".



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

C.F. 80228830586 - Via Ripetta n.222, 00186 ROMA Tel. 06/3227025 -
06/3227036 - Fax. 06/3218007 www.accademiabelleartiroma.it -
abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il “soggetto ospitante” si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all’Accademia.

Art. 8

L’Accademia, soggetto promotore, si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali la copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 9

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e /o automatizzata.

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il “soggetto ospitante” e l’Accademia.

Le parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni dettate dal D.lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.

Art. 10

La stipula della presente convenzione non autorizza i “soggetti ospitanti” a pubblicizzare il partnership ai fini dello svolgimento di attività istituzionali proprie dell’Accademia (master, corsi di diploma, etc).

L’Accademia si riserva la possibilità di stipulare o di recedere dalle convenzioni di tirocinio con gli enti ospitanti sulla base di proprie valutazioni sulle opportunità didattiche e formative offerte dalle imprese o relative alle caratteristiche e ai comportamenti dell’azienda.

Art.11

La presente Convenzione ha la durata di 2 anni dalla data della firma e potrà essere rinnovata espressamente.

Art.12

Il presente atto verrà redatto in duplice copia originale, di cui una andrà al “soggetto ospitante” e una all’Accademia.

Roma, lì

Per l’Accademia _____

Per l’Azienda/Ente _____